

terminata e quali risultati abbia prodotto e se non ritengano opportuno procedere alla costituzione di un comitato di coordinamento sanitario, composto da medici, tecnici ed esperti sanitari, al fine di stabilire definitivamente la presenza o meno di materiale radioattivo nell'intero bacino;

se non ritengano opportuno e necessario, ciascuno per i propri ambiti di competenza, consentire l'accesso agli archivi del poligono, tenendo conto anche del fatto che una sentenza del Tribunale di Venezia ha stabilito che a Quirra si muore di uranio impoverito sin dal 1977 e accertare così se nel poligono sia stato utilizzato materiale radioattivo dagli anni sessanta in poi. (4-07160)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

l'articolo 34 della legge finanziaria 2003 (Legge n. 289/2002), al fine di porre in atto la razionalizzazione di enti ed organismi pubblici, statuisce che il Governo, di concerto con i Ministeri competenti, qualora sia necessario, debba disporre la trasformazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dallo Stato in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari;

gran parte delle società municipalizzate che erogano servizi ai cittadini non ha ancora provveduto ad ottemperare l'obbligo normativo previsto dall'articolo 34 della Finanziaria 2003, pur rientrando tali enti pubblici nella previsione di cui all'articolo citato, giacché ritenuti indispensabili « in quanto le rispettive funzioni non pos-

sono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici sia privati »;

attualmente, ad esempio nella città di Padova, vi è una società municipalizzata che gestisce i servizi per i cittadini, denominata « APS », che non avendo tuttora avviato la propria trasformazione in ente privato, difficilmente potrà rispettare la scadenza prevista dalla Finanziaria, nonostante il decreto-legge 147/2003 abbia provveduto ad un'ulteriore proroga dei termini —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza che un numero elevato di aziende pubbliche ha difficoltà a realizzare trasformazioni e fusioni nel termine del 4 gennaio 2004 e se non intenda prevedere nella prossima Finanziaria, alla luce di quanto esposto, un ulteriore termine di proroga, per colmare tale lacuna quanto prima, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale sia la corretta applicazione della legge che l'adempimento della finalità della norma, quale in particolare il conseguimento degli obiettivi di stabilità e crescita, e l'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi.

(2-00868) « Ascierio, Briguglio, Butti, Carrara, Castellani, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Delmastro Delle Vedove, Foti, La Starza, Larmorte, Landolfi, Anna Maria Leone, Maceratini, Malgieri, Gianni Mancuso, Mazzocchi, Menia, Meroi, Angela Napoli, Onnis, Patarino, Antonio Pepe, Peretti, Raisi, Rositani, Saglia, Saia, Zacchera, Airaghi, Cossiga, D'Agrò, Ghiglia, Lainati, Maggi, Messa, Polledri ».

Interrogazione a risposta immediata:

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE,

FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sono note le difficoltà finanziarie dal gruppo industriale Cirio;

alle inevitabili conseguenze negative dal punto di vista occupazionale si sommano le perdite economiche di centinaia di risparmiatori, dovute all'investimento in titoli obbligazionari collegati al gruppo Cirio;

tali investimenti sono stati proposti dal sistema bancario, probabilmente senza avvisare adeguatamente i clienti del potenziale rischio connesso allo strumento finanziario in questione;

la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, da quanto si apprende da fonti giornalistiche, sta indagando sulle ipotesi di reato (concorso per truffa, reato di falso in bilancio, false comunicazioni) connesse a 550 milioni di crediti esigibili, che si sono volatilizzati nel nulla, e sull'ipotesi che le banche finanziatrici del gruppo abbiano alleggerito le loro esposizioni, collocando, con modalità ai limiti della legge o addirittura fuorilegge, obbligazioni ai piccoli risparmiatori;

sono evidenti le omissioni e le mancanze degli organismi preposti alla vigilanza —:

quali iniziative e quali misure, anche di carattere legislativo, intenda adottare per rafforzare il sistema dei controlli sugli investimenti in titoli obbligazionari da parte dei risparmiatori, al fine di evitare che situazioni di questo tipo incidano negativamente sul patrimonio dei cittadini italiani. (3-02594)

Interrogazione a risposta in Commissione:

IANNUZZI, MOLINARI e LADU. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'economia e delle finanze, nel 1997, decise di impegnare in lavori socialmente utili 2.500 unità presso gli uffici tecnici erariali, per realizzare un organico programma di aggiornamento, di modernizzazione e di adeguamento del patrimonio e dei servizi catastali ed ipotecari e per recuperare, così, l'ingente mole di lavoro arretrato;

il 14 maggio 1997, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale approvò, ai sensi della legge n. 608/96, il progetto interregionale di lavori socialmente utili, denominato Catasto urbano;

le 2.500 unità lavorative, così reperite, vennero inquadrare con la qualifica di assistente tecnico, livello di riferimento 6°;

esse hanno svolto, dal 1998 in poi, nei diversi Uffici tecnici erariali in tutto il Paese, un'intensa e qualificata attività, concorrendo in misura decisiva al riordino degli archivi catastali, alla classificazione delle unità immobiliari urbane, all'aggiornamento informatico dei dati;

questi lavoratori dal 2001 sono stati assunti, alla stregua dell'articolo 78 comma 32 della legge n. 388/2000 (la legge Finanziaria per l'anno 2001), con contratto individuale di lavoro a tempo determinato nell'area funzionale B, posizione economica B3, profilo professionale di Assistente tecnico;

hanno, così, continuato a svolgere un lavoro di particolare qualità ed utilità, fondamentale per una gestione efficiente e funzionale degli Uffici Erariali e per assicurare risposte più puntuali e tempestive alle legittime richieste dei cittadini;

con le successive leggi finanziarie, i contratti di lavoro a tempo determinato di questo personale precario sono stati prorogati di anno in anno;

ne è derivata una situazione complessiva di incertezza e di gravi e fondate preoccupazioni per la sorte di questi lavoratori;

la indicata situazione non può più continuare e va, quindi, definitivamente risolta dal Governo, proprio per tutelare l'interesse pubblico della comunità al miglior funzionamento degli uffici e dei servizi dello Stato;

in tal senso occorre definire in tempi rapidi la procedura per addivenire alla stabilizzazione di questi lavoratori, che dal 1998 ad oggi hanno svolto una attività proficua per la Pubblica Amministrazione e per i cittadini —:

se e quali provvedimenti, in tempi ravvicinati ed anche in vista della predisposizione della prossima legge finanziaria per l'anno 2004, il Governo intende adottare per consentire la stabilizzazione e l'assunzione definitiva dei lavoratori a tempo determinato, socialmente utili, che sono stati impegnati dal 1998 in poi presso gli Uffici tecnici erariali nel progetto « Catasto urbano » e che sono stati assunti, secondo l'articolo 78 comma 32 della legge n. 388/2000, con contratti annuali nell'area funzionale B, posizione economica B3, profilo professionale di Assistente Tecnico. (5-02303)

Interrogazioni a risposta scritta:

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere se risulti che ex pubblici amministratori, cioè amministratori delegati e presidenti di vari enti pubblici, percepiscano una pensione mensile di circa 60 mila euro. (4-07126)

PISTONE e BENVENUTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il legislatore, con il cosiddetto « Statuto del contribuente », di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ha pensato bene di tutelare il cittadino sul versante del fisco, attraverso l'introduzione della figura del « garante del contribuente », che, pur esi-

stendo in tutte le regioni italiane da ormai due anni, risulta a tutt'oggi un'istituzione ancora sconosciuta ai più;

il compito assegnato al « garante del contribuente » è verificare le irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni segnalate dai contribuenti in materia fiscale, interagendo con gli uffici e sostenendo le ragioni di chi reclama;

nel 2001 sono state 3.000 e nel 2002 pochissime decine di migliaia le istanze presentate in tutta Italia ai « garanti del contribuente »;

da un'indagine accuratamente svolta dall'associazione « Cittadinanzattiva » e dalla sua struttura dei « Procuratori dei cittadini » — che ha monitorato l'attività di 17 uffici dei garanti su 21 — per tali strutture, si evince che nel 47 per cento dei casi si registra carenza di attrezzature (in Molise, dopo quasi due anni dall'inseadimento, l'Ufficio non dispone di fax, stampante, fotocopiatrice e collegamento internet; nella città di Catanzaro l'ufficio si trova in locali angusti e di cui nessuno conosce l'ubicazione; in tutta Italia, solo il 6 per cento degli uffici hanno l'accesso al « web ») e nel 40 per cento di personale;

dalla suddetta indagine risulta che il 40 per cento dei « garanti » ammette che i cittadini non conoscono l'esistenza di questa istituzione e da un'ulteriore indagine, effettuata su un campione di 500 persone, appena il 3 per cento dichiara di conoscere il « garante » ed i poteri a lui attribuiti, mentre il 70 per cento ammette di non conoscerlo e il 16 per cento ne ha sentito parlare;

dalle relazioni semestrali dei « garanti » emerge che più frequenti sono i ricorsi avanzati dai cittadini per sollecitare mancati rimborsi, per attivare procedure di autotutela, per contenziosi su imposte locali (sono state 25 milioni le cartelle esattoriali pazze arrivate agli italiani dal 1998 ad oggi) e per problemi connessi al pagamento dell'Irpef, dell'Ici e dell'Iva;

su tali questioni il rischio di valutazione dei « garanti » diversifica da re-

gione a regione: il garante del Veneto, ad esempio, si astiene dal pronunciarsi sui tributi locali, a differenza di quello del Piemonte —:

se non ritenga opportuno adoperarsi presso i soggetti interessati al fine di conferire attrezzature e personale adeguato a tali uffici, concedendo altresì poteri maggiormente incisivi ai «garanti», prevedere l'applicazione di un regolamento unico per le strutture e favorire la promozione di campagne informative opportune e consistenti per far conoscere meglio ai cittadini tale importante istituzione. (4-07129)

FOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 ottobre 2002 veniva emesso a favore di Bernini Rosa (nata a Piacenza il 23 agosto 1937 ed ivi residente in Via Laudi 13) il vaglia n. 9154128058 dell'importo di 750,80 euro a rimborso dell'Irpef (anno 1995) del defunto coniuge Astorri Gaetano;

motivi di ordine tecnico impedivano alla signora Bernini di potere riscuotere il predetto rimborso;

in data 17 giugno 2003 la signora Bernini presentava all'Agenzia delle entrate di Piacenza istanza di ripristino del rimborso di cui sopra, corredata dal documento con protocollo 2003/033212 —:

quali siano i tempi entro i quali detta ultima istanza potrà essere accolta e il conseguente rimborso liquidato. (4-07143)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere:

se in vista della Finanziaria e del Bilancio dello Stato possano finalmente essere eliminati quei capitoli di spesa che consentano la concessione di soldi ad enti, associazioni, club, di vario genere, nonché ai patronati e appalti simili;

se non ritenga di eliminare — con precise norme inserite nella finanziaria — tutti quegli enti inutili che si reggono con il pubblico denaro. (4-07147)

VENDOLA, GIORDANO, RUSSO SPENA e DEIANA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel programma di SCIP 2 si è puntato molto sulla razionalizzazione delle procedure imponendo tempi brevi e determinati per la vendita degli immobili;

si è proceduto alla stipula di convenzioni tra la SCIP, gli enti previdenziali e l'Agenzia del territorio con la nomina di un « amministratore del programma », la KPMG SpA, nota società di consulenza che ha grande rilevanza in tutte le procedure di cartolarizzazione. Quest'ultimo organismo deve effettuare il monitoraggio dei tempi delle vendite ed intervenire nei casi di ritardi;

tra le altre iniziative, per mantenere i ritmi imposti, è stata stipulata una convenzione tra il Consiglio Nazionale del Notariato e l'Agenzia del Territorio con la quale si prevede che la scelta del Notaio per gli atti di compravendita e di mutuo viene fatta dal Consiglio Notarile Distrettuale prima delle stime degli immobili e comunicata agli inquilini insieme con il prezzo di vendita dell'alloggio;

tale nomina, a detta degli enti previdenziali, è immodificabile, anche se gli inquilini indicano altro notaio di loro fiducia;

per ottenere legittimazione a tale inusuale procedura, il Consiglio, nazionale del notariato con delibera n.1/1528 del 10 maggio 2002, ha modificato il codice deontologico che prevedeva la possibilità di designazioni gestite dai Consigli notarili, ma in ogni caso si faceva salva la possibilità degli acquirenti di designare un notaio diverso. Con la delibera indicata si è previsto che se è intervenuta una con-

venzione tra il notariato e gli enti pubblici interessati si deroga a tale principio generale;

l'aberrazione di tale procedura è che chi paga il notaio, in questo caso l'inquilino degli enti previdenziali, non ha il diritto di sceglierlo;

ad avviso dell'interroganti in questo modo si stanno sovvertendo tutti i principi generali e le prassi consolidate in materia, con la « scusa » del rispetto dei tempi si è appaltato tutto lasciando agli inquilini solo la possibilità di accettare o soccombere;

è delle scorse settimane il netto rifiuto a stipulare un atto da parte dell'INPDAP, perché lo stesso non era redatto dal notaio indicato, ma da uno scelto dagli inquilini acquirenti. Dobbiamo precisare che la scelta degli inquilini, che era stata formalizzata ed accettata dal notaio designato dal consiglio distrettuale, avrebbe rispettato puntualmente i tempi previsti per la vendita e non avrebbe comportato alcun danno alla venditrice;

il rifiuto alla stipula da parte dell'Inpdap con il notaio indicato dagli inquilini, essendo intervenuto pochi giorni prima della data prevista per il rogito, ha comportato uno slittamento di quest'ultimo atteso che si è dovuto cambiare il notaio rogante, in questo caso imposto dall'ente previdenziale;

questo comportamento, da parte dell'Inpdap, è chiaramente illegittimo e vessatorio nei confronti degli acquirenti che, tenuto sempre presente che loro pagano il notaio, non possono sceglierlo;

uno spiraglio su questa questione è stato però aperto dal Tar dell'Umbria che con sentenza del 12 marzo 2003, nel ricorso 108/03, è intervenuto sul problema ed ha dichiarato illegittima la sopra citata delibera del Consiglio Nazionale del Notariato n. 1/1528 del 10 maggio 2002, annullandola, perché viola principi giuridici consolidati circa il potere di scelta del notaio attribuito all'acquirente;

a questo punto siamo nel caos normativo: gli Enti, la SCIP, l'Agenzia del territorio ed i Consigli Distrettuali del Notariato, tranne quello di Perugia che ha subito aderito a quanto stabilito dal Tar dell'Umbria, continuano ad agire sulla base della norma che è stata annullata dal TAR dell'Umbria perpetrando comportamenti illegittimi in danno degli inquilini;

l'ufficio legale dell'Unione Inquilini, che ha denunciato agli interroganti quanto espresso nella presente, sta valutando l'opportunità di ricorrere all'antitrust —:

se è a conoscenza dei fatti citati in premessa;

se non ritenga urgente e improcrastinabile, tenuto conto della sentenza del TAR dell'Umbria del 12 marzo 2003 nel ricorso n. 108 del 2003, che ha dichiarato illegittima la delibera del Consiglio Nazionale del Notariato n. 1/1528 del 10 maggio 2002, annullandola perché viola i principi giuridici consolidati circa il potere di scelta del notaio attribuito all'acquirente, emanare una circolare, nell'ambito della cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici, nella quale specificare, che pur riconoscendo la possibilità da parte dell'ente di proporre un notaio, sono fatte salve le prerogative di scelta da parte degli inquilini acquirenti, che hanno il diritto di indicarne altro. (4-07156)

VENDOLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'Enpaf (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti) è proprietario di oltre 2.000 unità immobiliari, ubicate nella quasi totalità a Roma, acquistate con contributi pubblici;

il 25 giugno 2002 l'Enpaf ha venduto a trattativa privata alla Vittoria Immobiliare S.p.A., lo stabile di cinque piani di via C.B. Cerretti, 22 ubicato a Roma, composto da 10 appartamenti (1.049 metri

quadri) con relative pertinenze per complessivi metri quadrati 1.850, al prezzo di euro 2.001.270,48;

lo stabile *de quo* è situato in una zona di elevatissimo interesse commerciale (Aurelio), e che, secondo il listino della borsa Immobiliare della CCIAA di Roma, il prezzo di mercato dell'immobile suddetto risultava di 2.700-2.850 euro/mq, mentre quello pagato dalla Vittoria Immobiliare all'Enpaf risulta essere notevolmente inferiore, per l'intero stabile, almeno di un milione di euro;

L'Enpaf ha inoltre concesso alla Vittoria Immobiliare una dilazione di pagamento di un anno, dalla stipula del rogito, sul 50 per cento del prezzo di compravendita, senza interessi;

contrariamente all'atto di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Enpaf del 18 aprile 2002 - secondo cui la vendita era motivata dalla bassa redditività dello stabile per l'anno 2001 e dal precario stato di manutenzione della facciata (e basata su parere discutibile della Commissione di congruità interna) - risulta documentalmente che lo stabile nel 2001 aveva un reddito annuo di 75.000,00 euro di cui 45.000,00 per i soli due canoni di locazione annui di una porzione del terrazzo di copertura del 5° piano locato a due gestori di telefonia cellulare;

la svalutazione del prezzo dell'immobile in questione, di circa il 50 per cento, a favore della Vittoria Immobiliare, chiaramente incompatibile con le reali quotazioni del mercato immobiliare, rappresenta un ostinato e intollerabile rifiuto opposto dall'Enpaf di applicare la normativa sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici - tra cui l'Enpaf - normativa che prevede lo sconto del 30 per cento sul prezzo dell'immobile e l'opzione all'acquisto - a favore degli inquilini conduttori;

tale rifiuto da parte dell'Enpaf di applicare la legge sulle dismissioni (illegittimamente e infondatamente motivato dall'Enpaf con l'intervenuta trasformazione

in fondazione di diritto privato, approvata con decreto ministeriale del 7 novembre 2000) si è manifestato attraverso un ampio contenzioso (dispendioso per lo Stato e per i cittadini) tra l'Enpaf e gli inquilini, sia in sede di giurisdizione amministrativa che ordinaria, con gravissima lesione del diritto alla casa degli inquilini oltre che con grave danno alla pubblica amministrazione;

al di là del processo di privatizzazione dell'Enpaf, questo Ente, con tale ostinato rifiuto, sta chiaramente violando il decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104 con il quale il Governo ha disciplinato che: « l'attività in campo immobiliare degli Enti Previdenziali di natura pubblica in quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme di trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica (articolo 1, comma 1)... »;

lo stesso decreto infatti, a proposito della dismissione immobiliare da parte degli Enti previdenziali pubblici, che riguarda certamente l'Enpaf, prevede che: « ...i piani di alienazione in cui sono prioritariamente inseriti gli edifici con forte propensione all'acquisto da parte degli assegnatari e che agli attuali conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale è riconosciuto il diritto di prelazione... »;

a tal fine, in ottemperanza a tale normativa, l'Enpaf, in più occasioni, ha dichiarato di aver avviato: « ...la procedura di dismissione del patrimonio immobiliare ai sensi del decreto legislativo n. 104/96 osservando scrupolosamente le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale... »;

lo stesso Enpaf ha operato inizialmente in piena applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106/96 inviando a vari conduttori degli immobili inseriti nei piani di vendita apposite lettere di intenti finalizzate a consentire l'esercizio del diritto di prelazione, e ha attuato, anche se in minima parte, le dismissioni previste nel programma straordinario;

la trasformazione dell'Enpaf in fondazione di diritto privato, recepita dal decreto interministeriale del 7 novembre 2000, non ha pertanto in alcun modo affrancato l'Enpaf dagli obblighi derivanti dalla « Disciplina di dismissione del patrimonio immobiliare » dettata dal decreto legislativo n. 104 del 1996;

con nota n. 5888/U del 29 ottobre 2001 il Presidente dell'Ente facendo leva sulla privatizzazione dell'Enpaf, ha tentato di sottrarre l'Ente ai processi di dismissione, scatenando le legittime proteste degli inquilini, e svelando il maldestro tentativo di sottrarsi sia agli obblighi di legge che ai precetti contenuti nella sentenza del TAR Lazio n. 2527/2001 dell'11 giugno 2001;

secondo la sopra menzionata decisione del TAR del Lazio, riconfermata dalla decisione del Consiglio di Stato (proc. n. 1226/2002) del 6 maggio 2003, cui l'Enpaf aveva presentato ricorso, la tesi dell'Ente che si basa sulla ottenuta veste privatistica è stata respinta. Infatti il Consiglio di Stato con detta sentenza ha inequivocabilmente sancito che il legislatore ha dettato la regola per cui « ...i beni degli Enti previdenziali pubblici — una volta individuati dal Ministero e inseriti nel programma di dismissione con la nascita di particolari rapporti giuridici e di aspettative degli aspiranti contraenti — vanno comunque dismessi, anche se dopo la loro individuazione l'Ente pubblico è trasformato in persona giuridica privata... »;

nello stesso modo si è nuovamente pronunciato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 giugno 2003 (si veda decisione depositata il 22 luglio 2003) in merito al ricorso al Presidente della Repubblica (rif. 3217/2002) inoltrato per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un ulteriore e folto gruppo di inquilini, che ha definitivamente confermato l'esistenza del diritto di acquisto da parte degli inquilini dell'Enpaf, affermando tra l'altro che: « ...la circostanza che l'Ente Pubblico si sia trasfor-

mato, *medio tempore*, in soggetto privato non altera in alcun modo le conclusioni qui raggiunte, posto che il quadro dimissorio va sicuramente portato quanto meno alla data di entrata in vigore del decreto legislativo m. 104/96 e, a quella data, l'Enpaf era sicuramente compreso nella Tabella 1 allegata alla legge n. 70/75... »;

l'atteggiamento tenuto dall'Enpaf nei confronti degli inquilini è stato quindi contrario alla volontà del legislatore di perseguire finalità sociali nella politica della casa, agevolando l'acquisto da parte degli inquilini in modo da favorire la stabilità abitativa dei nuclei familiari che già vivono negli immobili assoggettati;

sono peraltro incomprensibili alcune proposte di modifiche normative volte ad introdurre una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo (che troverebbe di fatto applicazione nel solo caso dell'Enpaf), maldestramente mirate a privare la magistratura, tanto in sede giurisdizionale quanto consultiva, della cognizione in *subjecta materia*;

è pendente innanzi alla procura della Repubblica di Roma, un procedimento originato dall'esposto (rif. R.R. del 27 marzo 2003 2988/K), presentato da un gruppo di inquilini degli stabili dell'Enpaf di via Paolo di Dono e di via Flaminia Vecchia —:

se gli organi di controllo ministeriali esistenti all'interno dell'Enpaf abbiano rilevato e segnalato tempestivamente ai ministeri competenti, alla Commissione parlamentare di controllo degli enti previdenziali, all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti le numerose gravissime anomalie e violazioni della legge sulla dismissione commesse dall'Enpaf con danno ai farmacisti ed agli inquilini, da una parte rifiutando di osservare la legge sulle dismissioni a favore degli inquilini del patrimonio pubblico, e dall'altra svendendo immobili di rilevante valore a società immobiliari;

quali provvedimenti si intendano adottare per fare in modo che le precise

disposizioni del decreto legislativo n. 104 del 1996, modificato dal decreto-legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001, siano prontamente applicate da parte dell'Enpaf e favore di inquilini che giustamente confidano nella possibilità di acquistare la propria casa senza alcun fine speculativo, anche al fine di far cessare le liti che all'interrogante paiono temerarie e palesemente ingiustificate, che sono state peraltro affidate per la quasi totalità ad uno stesso studio legale e che hanno costretto molti inquilini, sottoposti ad ingiustificate azioni di sfratto, a sostenere spese processuali per far valere i loro diritti e a vivere periodi di vera e propria angoscia, pur essendo nel pieno diritto di acquistare gli immobili ed i cui costi non possono non ricadere anche sulle finanze dell'ente con danno per le funzioni assistenziali e previdenziali previste per la categoria dei farmacisti. (4-07157)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il processo penale n. 3456/02 R.G. G.I.P. n. 17937/97 R.G.N.R. dinanzi al tribunale di Brescia, sezione prima, giudice monocratico, a causa dei gravi errori procedurali commessi anche dalla procura della Repubblica, oltre che dagli ormai consueti vizi di notifica, si protraeva per un lasso di tempo assolutamente inaccettabile per cui soltanto il giorno 16 maggio 2002, dopo ben due regressioni alla fase delle indagini preliminari, si poteva celebrare l'udienza preliminare;

da parte dei difensori delle parti offese, vi sono state numerose sollecitazioni, per cercare di segnalare alla Procura gravi disfunzioni procedurali;

il GUP ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per il giorno 24 febbraio 2004 dinanzi alla prima sezione del Tribunale di Brescia;

i fatti contestati risalgono alla data del 15 settembre 1997 e che tale ulteriore dilatazione dei tempi processuali lede il principio della tutela della persona offesa nel procedimento penale (nel caso di specie inoltre tra le persone offese vi è anche un minore) —:

se non intenda avviare un'ispezione presso la Procura di Brescia al fine di effettuare le verifiche di propria competenza. (4-07161)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

CAMINITI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'inizio della costruzione del ponte sullo stretto di Messina, sembra ormai vicino e lo stesso viene considerato come opera prioritaria per l'area dello Stretto, assumendo la funzione di volano per lo sviluppo non solo della Calabria e della Sicilia ma anche di tutto il Mezzogiorno;

che il solo ponte, privo di idonee infrastrutture (strade, ferrovie, acquedotti, aeroporti) estese a tutta l'area meridionale apparirebbe come la solita cattedrale del deserto —:

se il Governo abbia predisposto interventi strutturali adeguati alle necessità perché gli effetti della grande opera si ripercuotano anche sulle regioni meridionali, di quali interventi si tratti, la spesa complessiva degli interventi strutturali predetti e le modalità del finanziamento;

se il Governo intenda realizzare le opere necessarie per risolvere il gravissimo problema del dissesto idrogeologico in